

ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI E DIRITTI



24207.10

Mall.

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LAVORO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 34934/20

SEZIONE LAVORO

Cron. 2420

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente - Ud. 24/06/2010
- Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere - PU
- Dott. VINCENZO DI CERBO - Consigliere -
- Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere -
- Dott. PIETRO CURZIO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 34934-2006 proposto da:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NUORO, in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3,
 presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, che lo
 rappresenta e difende unitamente agli avvocati MEREU
 MARCELLO PATRIZIO, PALERMO LORENZO, giusta mandato in
 calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 UFFICIO COPIE
 Richiesta copia stud
 dal Sig. IL SOLE 24/06/2010
 per diritti € 2,66
 il 30/11/2010
 IL CANCELLIERE

2010

1948

Ministero dell'Economia e delle Finanze
 MARCA DA BOLLO €2,66
 DUE/66
 Direzione Provinciale di Nuoro
 00018479 000069E WDFZ001
 02193231 19/07/2010 11:55:08
 0001-00010 8A1731E6ADF52DF
 IDENTIFICATIVO 01092422612443
 0 1 09 242261 244 3

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, in
persona del legale rappresentante pro tempore, e
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO NUORO, in persona del
Direttore in carica, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 279/2005 del TRIBUNALE di NUORO,
depositata il 16/12/2005 R.G.N. 345/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;

udito l'Avvocato DONELLA RESTA per delega RAFFAELE
RIZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso e in subordine, rigetto.



Fatto e diritto

1. La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali dichiarò illegittima, per una molteplicità di motivi (violazione dell'obbligo di preavviso, violazione del limite di durata massima) l'astensione dalle udienze penali proclamata dall'assemblea degli avvocati di Nuoro il 18 novembre 2003.
2. In conseguenza di ciò applicò la sanzione di 7.764,00 euro ai sensi dell'art. 4 della legge 146 del 1990 nei confronti del presidente dell'assemblea degli avvocati di Nuoro presieduta dall'avv. Basilio Brodu, presidente dell'ordine, e invitò la Direzione provinciale del lavoro ad adottare la relativa ordinanza-ingiunzione.
3. Il Direttore provinciale del lavoro di Nuoro emise l'ordinanza nei confronti dell'avv. Brodu, in qualità di presidente del consiglio.
4. Il consiglio dell'Ordine in persona dell'avv.to Brodu propose ricorso tanto nei confronti della delibera della Commissione, che nei confronti della ordinanza-ingiunzione.
5. Il Tribunale di Nuoro con sentenza del 26 settembre 2005 dichiarò la propria incompetenza in ordine alla domanda di annullamento della delibera della Commissione di garanzia, essendo competente il Tribunale di Roma. Con distinta ordinanza ordinò la prosecuzione del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, che si concluse con sentenza pubblicata il 16 dicembre 2005, di rigetto dell'opposizione.
6. Contro tale sentenza il Consiglio dell'Ordine ricorre per cassazione articolando sette motivi.



7. Il ricorso è intimato nei confronti della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali, nonché nei confronti della Direzione provinciale del lavoro di Nuoro.
8. La Commissione e la Direzione si difendono con controricorso, rilevando che buona parte dei motivi di impugnazione concernono vizi che non riguardano la ordinanza-ingiunzione, ma la delibera della Commissione di garanzia. Contro tale delibera fu proposta opposizione e il Tribunale di Nuoro dichiarò la propria incompetenza con sentenza del 26 settembre 2005. L'opponente non ha impugnato tale decisione, né ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma. La sanzione è divenuta pertanto definitiva. Ciò, secondo i controricorrenti, rende inammissibile il ricorso nei confronti della Commissione di garanzia e inammissibili i motivi che concernono la delibera della Commissione.
9. La ricostruzione è pienamente condivisibile.
10. L'art. 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, modificato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, disciplina la materia delle sanzioni da applicare in caso di sciopero o astensione collettiva nei servizi essenziali effettuati in modo illegittimo.
11. La norma prevede che la Commissione di garanzia "apre il procedimento di valutazione", all'esito del quale "formula la propria valutazione". "Se valuta negativamente il comportamento, tenuto conto anche delle cause di insorgenza del conflitto, delibera le sanzioni ai sensi del presente articolo". Cura quindi la notifica della delibera alle parti interessate e, ove necessario, la trasmette alla Direzione provinciale del lavoro – ispettorato del lavoro competente".
12. Le sanzioni infatti possono essere di varia natura. Lo stesso art. 4 prevede che quelle di natura pecuniaria vengano "deliberate" dalla Commissione di garanzia, ma vengano "applicate" con ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro.



13. L'art. 20-bis della legge prevede che "contro le delibere della Commissione di garanzia in materia di sanzioni è ammesso ricorso al giudice del lavoro". Il provvedimento applicativo della Direzione provinciale del lavoro è una ordinanza-ingiunzione, nei confronti della quale valgono le forme ordinarie di opposizione.
14. Tutti le ragioni di contestazione che attengono alla delibera di competenza della Commissione devono essere formulate con il ricorso al giudice del lavoro specificamente previsto dall'art. 20-bis. In sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione possono essere proposte solo le ragioni di impugnazione che attengono specificamente al provvedimento applicativo.
15. Nel caso in esame venne proposto ricorso contro la delibera della Commissione dinanzi al Tribunale di Nuoro, che però dichiarò la propria incompetenza e indicò come giudice competente il Tribunale di Roma. Il ricorrente non ha impugnato tale decisione, né ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma. Tutte le censure contro il provvedimento della Commissione di garanzia potevano e dovevano essere mosse solo in quella sede.
16. Correttamente il Tribunale di Nuoro ha ritenuto che quelle censure non potessero essere proposte in sede di opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
17. Parimenti, in sede di ricorso per Cassazione, i motivi 2, 5, 6 e 7 concernono la delibera della Commissione. Gli stessi sono pertanto inammissibili.
18. Attengono invece all'ordinanza-ingiunzione il primo, il terzo ed il quarto motivo.
19. Con il primo si sostiene che il comportamento sanzionato è "riferibile esclusivamente all'assemblea degli avvocati di Nuoro, soggetto che ha proclamato l'astensione" e che invece l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa nei confronti del "consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nuoro", mentre la



delibera della Commissione di garanzia riguardava "l'assemblea del consiglio dell'Ordine di Nuoro". Il soggetto passivo indicato nella ordinanza ingiunzione non sarebbe quindi lo stesso della delibera della Commissione e non sarebbe quello che ha proclamato l'astensione illegittima.

20. Sta di fatto che la ordinanza è stata emessa nei confronti dell'avv. Basilio Brodu, il quale è presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Nuoro e fu presidente dell'assemblea degli avvocati appartenenti al consiglio dell'Ordine degli avvocati di Nuoro che dichiarò l'astensione. Non vi è pertanto difformità di soggetti.
21. Con il terzo motivo si sostiene che sarebbe stato violato l'art. 4 della legge 146 del 1990 in quanto l'ordinanza-ingiunzione è stata emanata dal Direttore provinciale del lavoro di Nuoro e non dalla sezione dell'ispettorato del lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro.
22. Non vi è diversità soggettiva: la Direzione ricomprende la Sezione. Le articolazioni interne delle Direzioni provinciali del lavoro, più volte riorganizzate nel corso degli anni, non rilevano all'esterno.
23. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 3 della legge 241 del 1990 e "carezza di motivazione".
24. La tesi del ricorrente è che l'ordinanza-ingiunzione non sarebbe motivata, poiché si limita a richiamare la motivazione del provvedimento della Commissione di garanzia e perché il mero richiamo delle norme violate (obbligo di preavviso e termini di durata massima dell'astensione) non è sufficiente ad integrare una motivazione.
25. La tesi è non è condivisibile, in quanto, come si è visto, l'ordinanza-ingiunzione, all'interno del sistema sanzionatorio delineato dalla legge 146 del 1990, deve limitarsi ad "applicare" una sanzione deliberata dalla Commissione di garanzia.



26.E' la Commissione che ha il compito di accertare se vi è stata o meno violazione della disciplina dettata dalla legge 146 del 1990, di valutare il comportamento e di deliberare la sanzione amministrativa. Di conseguenza, è solo la Commissione che ha il dovere di motivare la sua valutazione, nonché la scelta e la quantificazione delle sanzioni. Al contrario, la Direzione provinciale del lavoro, che applica la sanzione, non solo non deve, ma non può ritornare su tali ragioni, riconsiderandole, o comunque motivandole nuovamente ed autonomamente, perché ha una funzione meramente "applicativa" della sanzione. Richiamato il provvedimento della Commissione di garanzia, che, come nel caso in esame, contiene anche la quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la Direzione provinciale deve limitarsi ad applicarla.

27. Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Di conseguenza, le spese del giudizio di legittimità sostenute dagli intimati vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle controparti, liquidandole, per ciascuna di esse, in 25/00 euro, nonché 2.000,00 euro per onorari.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 giugno 2010.

Il consigliere estensore
Pietro Curzio

IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA

Il presidente
Guglielmo Sciarelli

Depositato in Cancelleria
30 NOV 2010

oggi,

Ricorso n. 34934.06
Udienza 24 giugno 2010



IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Cinzia SCARSELLA

Pietro Curzio, estensore